



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

**COMUNICATO STAMPA n. 94/18**

Lussemburgo, 27 giugno 2018

Conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-257/17  
C e A / Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

**L'avvocato generale Mengozzi propone alla Corte di statuire che il diritto dei Paesi Bassi, esigendo il superamento di un secondo esame di integrazione civica da parte di una persona già titolare del diritto al ricongiungimento familiare, al fine di ottenere un permesso di soggiorno autonomo, è incompatibile con il diritto dell'Unione**

*Gli effetti del diritto a un permesso di soggiorno autonomo dovrebbero decorrere, al più tardi, dalla data di presentazione di siffatta domanda*

C, di nazionalità cinese, è stata titolare fino al 2014 di un permesso di soggiorno nei Paesi Bassi presso il coniuge, cittadino di tale Paese. Nel 2015, C ha divorziato dal marito e ha quindi presentato una domanda di permesso di soggiorno autonomo. Il Segretario di Stato olandese ha respinto tale domanda e ha inoltre revocato il permesso di soggiorno presso il coniuge con effetto retroattivo a decorrere dalla data in cui C non era più iscritta allo stesso indirizzo del coniuge, vale a dire il 10 febbraio 2014. Il Segretario di Stato ha tuttavia rilasciato retroattivamente a C un permesso di soggiorno autonomo con decorrenza dalla data in cui C aveva soddisfatto il requisito relativo all'obbligo di superare un secondo esame di integrazione civica, vale a dire il 16 febbraio 2015. Di conseguenza, il soggiorno regolare di C è stato interrotto tra il 10 febbraio 2014 e il 16 febbraio 2015.

A è di nazionalità congolese. Fino al 2016, è stato titolare di un permesso di soggiorno nei Paesi Bassi presso la coniuge. Il 28 luglio 2015, il matrimonio di A e della coniuge, di nazionalità olandese, è stato sciolto. Egli ha quindi richiesto un permesso di soggiorno autonomo, ma il Segretario di Stato olandese ha respinto la domanda per il fatto che A non aveva fornito la prova di aver superato il secondo esame di integrazione civica o di esserne stato esonerato o dispensato.

Adito in appello di tali due controversie, il Raad van State (Consiglio di Stato, Paesi Bassi) ha deciso di rivolgersi alla Corte di giustizia. Quest'ultima, in particolare, è chiamata a decidere se il diritto dell'Unione<sup>1</sup> osti a che uno Stato membro esiga che i cittadini di Paesi terzi che godono di un diritto di soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare e che intendono beneficiare di un permesso di soggiorno autonomo, indipendente da quello del soggiornante, superino preliminarmente un ulteriore esame di integrazione civica e, pertanto, a partire da quale data tale titolo autonomo produca i suoi effetti.

Nelle sue odierne conclusioni, l'Avvocato generale Paolo Mengozzi ritiene, anzitutto, che la Corte sia competente per interpretare il diritto dell'Unione nelle situazioni esaminate, pur essendo queste puramente interne ai Paesi Bassi. Infatti, il legislatore di tale Paese ha deciso unilateralmente di estendere l'ambito di applicazione della direttiva sul ricongiungimento familiare ai soggiornanti dei Paesi Bassi che non hanno esercitato la loro libertà di circolazione. Tuttavia, l'interesse dell'Unione a un'interpretazione uniforme sussiste, da un lato, per evitare divergenze nell'applicazione del diritto dell'Unione, e, dall'altro, per non trattare in modo diverso situazioni che uno Stato membro ha scelto di allineare alle soluzioni fornite dal diritto dell'Unione.

<sup>1</sup> Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU 2003, L 251, pag. 12).

Per quanto concerne la questione relativa al permesso di soggiorno autonomo, l'Avvocato generale rileva che, nei Paesi Bassi, il processo di integrazione sembra svilupparsi in due fasi. La prima fase è disciplinata dalla direttiva sul ricongiungimento familiare. A tale riguardo, la Corte ha già statuito che gli Stati membri possono esigere che i cittadini di Paesi terzi superino un esame di integrazione civica. Tale esame comprende la valutazione di una conoscenza di base sia della lingua che della società dello Stato membro interessato e comporta il pagamento di vari oneri.

Tuttavia, nel diritto dei Paesi Bassi esiste una seconda fase di integrazione che troverebbe anch'essa il suo fondamento nella direttiva dell'Unione. Tale fase di integrazione impone il superamento di un ulteriore esame di integrazione civica, qualora il familiare intenda ottenere uno status autonomo e non dipendere più dal permesso di soggiorno del soggiornante.

A tale riguardo, l'avvocato generale sottolinea che, nel sistema della direttiva, lo status autonomo dei familiari del soggiornante costituisce uno status specifico che pone fine alla dipendenza dal soggiornante stesso. Così, in situazioni di difficoltà o se il permesso di soggiorno del soggiornante è stato revocato o dovesse scadere, il familiare che gode del permesso di soggiorno autonomo non è penalizzato.

L'avvocato generale ritiene che la finalità della direttiva non possa giustificare la tesi secondo la quale la nozione di «requisiti relativi al rilascio (...) del permesso di soggiorno autonomo» possa ricomprendere una condizione sostanziale, come il superamento di un secondo esame di integrazione civica. A suo avviso, si deve piuttosto interpretare tale espressione nel senso che essa comprende soltanto la facoltà degli Stati membri di esigere la presentazione di una domanda di permesso di soggiorno autonomo, nonché la determinazione delle informazioni da comunicare a sostegno di una tale domanda. **In altri termini, si tratta di requisiti formali o amministrativi e non di requisiti sostanziali.**

**L'avvocato generale propone pertanto alla Corte di statuire che la direttiva osta a una normativa nazionale che prevede che una richiesta di permesso di soggiorno autonomo da parte di un cittadino di un Paese terzo regolarmente soggiornante nel territorio di uno Stato membro da più di cinque anni ai fini del ricongiungimento familiare possa essere respinta per mancato rispetto dei requisiti materiali di integrazione.**

In subordine, l'avvocato generale ritiene che i requisiti di integrazione civica previsti dal diritto dei Paesi Bassi siano particolarmente rigorosi e vadano al di là di quelli previsti nell'ambito della prima ammissione nei Paesi Bassi in forza del diritto al ricongiungimento familiare. Il richiedente deve acquisire entro tre anni competenze orali e scritte in lingua olandese corrispondenti almeno al livello A2 del quadro europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue straniere moderne. Tali competenze comprendono l'espressione e la comprensione sia orali sia scritte. Nel corso di questi tre anni, il richiedente deve inoltre acquisire la conoscenza della società dei Paesi Bassi. Tale conoscenza è costituita da una prima sezione, relativa alla società di tale Paese, e da un'altra sezione, relativa all'orientamento nel mercato del lavoro del Paese medesimo.

Infine, l'avvocato generale ritiene che gli effetti del diritto al permesso di soggiorno autonomo debbano decorrere, al più tardi, dalla data di presentazione di siffatta domanda. Tale permesso di soggiorno dovrebbe essere dichiarativo.

---

**IMPORTANTE:** Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.*

*Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575*